

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato
ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 8889/2025 promossa
da: + ### S.P.A. (C.F. ##), con il patrocinio dell'avv. ## e
dell'avv. , elettivamente domiciliat ### presso il difensore avv.
ATTORE

contro

(C.F. ##), rappresentato e difeso dall'Avv. ## (c.f. ##),
con ### in ### via ### ### (### LEGALE), presso il quale è
elettivamente domiciliato (indirizzo PEC ### (C.F. ##),
rappresentato e difeso dall'avv. ## (C.F.: ##) del ### di ###
ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dello
stesso, sito in ### via ### ### (C.F. ##), rappresentato e
difeso dall'Avv. ## (c.f. ##), con ### in ### via ### 5 -
(###, presso il quale è elettivamente domiciliato ### (C.F.
##), contumace ### A ### (C.F. ##), rappresentata e difesa
dall'avv. ## (C.F.: ##) del ### di ### ed elettivamente
domiciliato presso lo studio professionale dello stesso, sito in ###
(C.F. ##), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente
dagli Avv.ti ### (C.F. ## - ##), ### (C.F. ## - ##) e
(C.F. ## - ##), ed elettivamente domiciliat ### (fax
##), presso lo studio dei medesimi difensori. con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il
difensore avv. ### (C.F. ##) e ### (C.F. ##) entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. ## (c.f. ##), con ### a ###
(##), ### , presso il quale sono elettivamente domiciliati
(indirizzo PEC ###) ### (C.F. ##) rappresentato e difeso
dall'Avv. ### C.F.### del ### di ### ed elettivamente
domiciliato presso lo studio professionale dello stesso, sito in ###

in ### 2 ### S.R.L.S. (C.F. ##), contumace ### S.R.L.S. (C.F. ##), contumace ### (C.F. ##), contumace ### S.R.L. (C.F. ##), contumace ### S.R.L. (C.F. ##), contumace ### ("###") (C.F.: ##, P.

IVA: ##), chiamata in causa da ### rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F. ##), PEC ###, dall'Avv. ### (C.F. ##), PEC ### e dall'Avv. ### (C.F. ##), PEC ###, ed elettivamente domiciliata presso lo ### di questi ultimi in ### n. 4, ### ### (C.F. ##), chiamata da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ##), il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso l'indirizzo pec ### ### (C.F. ##), chiamata da ### rappresentata e difesa, dall'Avv. ### del ### di ### C.F. ##, PEC ###, elettivamente domiciliat ### via dei ### 6, ### [GIÀ ### ###, (C.F. e P.IVA ##), chiamata da ### capital s.r.l., rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ##, ##) e ### (C.F. ## - ##) del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in ### Via ### (C.F. ##), chiamata da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ##- ##) del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in ### via ### 25 ### (C.F. ## - P. IVA ##), chiamata da ### rappresentata a difesa dall'Avv. ### (C.F. ##; ##), presso il cui studio in ### 1 è elettivamente domiciliata.

TERZI CHIAMATI CONCLUSIONI Per + ### S.P.A.

La difesa di ### S.p.A., in via preliminare, dichiara di rinunciare, come in effetti, rinuncia alle domande proposte nei confronti delle società (peraltro contumaci) ### COOP., ### S. r. l., ### S. r. l., attesa l'inutilità, sul piano esecutivo, di una **sentenza** di condanna nei loro confronti. Per il resto, precisa come segue le proprie ### il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, compiuto ogni opportuno accertamento e previa ogni necessaria declaratoria, anche in merito alla validità, efficacia e risoluzione dei rapporti contrattuali tra la società attrice e i convenuti: - dichiarare tenuta e condannare la società ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con l'Avv. ### l'Avv. ### il Dott. ### il Dott. ### e il

Dott. ### al pagamento alla società attrice della somma complessiva di euro 998.082,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c. c., con rivalutazione monetaria e spese dalla data della domanda sino al saldo effettivo; - dichiarare tenuto e condannare l'Avv. ### al pagamento alla società attrice della somma complessiva di euro 180.791,31, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c. c., con rivalutazione monetaria e spese dalla data della domanda sino al saldo effettivo; - dichiarare tenuto e condannare il Dott. ### al pagamento alla società attrice della somma complessiva di euro 39.056,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c. c., con rivalutazione monetaria e spese dalla data della domanda sino al saldo effettivo; - dichiarare tenuto e condannare il Dott. ### al pagamento alla società attrice della somma complessiva di euro 9.888,23, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c. c., con rivalutazione monetaria e spese dalla data della domanda sino al saldo effettivo; - dichiarare tenuti e condannare i convenuti ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. ### Avv. ### Dott. ### Dott. ### Dott. ### Avv. ### Dott. ### Dott. ### in solido tra loro, a risarcire e a pagare tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice per le vicende descritte in atti e, in particolare, l'importo di euro 4.897.180,31, corrispondente alle somme pagate dall'attrice per l'acquisto dei crediti, gli interessi e le sanzioni sul ravvedimento operoso descritto in atti, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4 c. c., o a quella anche maggiore ritenuta in giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Previa, se opportuno, ammissione delle istanze istruttorie sin qui non ammesse e conseguente rimessione della causa in istruttoria. Le istanze in questione sono quelle formulate: A) nella nostra memoria ex art. 171 ter n. 2 c. p. c., di cui si riproduce il contenuto: "si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) ### che ha partecipato alla conference call del 20 marzo 2024 insieme al Presidente Marinangeli, ai consiglieri, all'Avv. ### all'Avv. ### all'Avv. ### al ### e al notaio ### 2) ### il teste se, a fronte delle ripetute richieste da parte di ### di documentazione a supporto della credibilità dei crediti, uno dei professionisti presenti in tali incontri abbia prodotto documenti al

riguardo durante la call del 20 marzo 2024 o con comunicazioni successive. 3) ### che durante la call del 20 marzo 2024 l'Avv. ### ha dichiarato: "lui ha segnalato tali operazioni inizialmente a ### amm.vo della ### e dopo all'amministratore perché verso giugno ### aveva manifestato la possibilità di poter compensare dei debiti d'imposta per un determinato ammontare e lui non aveva crediti edilizi contestualmente il 1° giugno 2023 era stato contattato telefonicamente da ### il quale voleva presentargli l'Avv. ### ed il ### che hanno dei crediti da mettere in circolazione; nell'incontro con ### e ### viene rappresentato a lui e ### che trattasi di crediti pre-accertati dall'AdE ovvero assolutamente certi perché già verificati come spiegato dal tributarista del quale mi sono fidato, per quanto concerne la trasferibilità c'era un notaio che garantiva e quindi rappresentavo all'amministratore di ### la certezza dei crediti anche garantiti dal notaio"? 4) ### che i professionisti convenuti presenti alla call del 20 marzo 2024 hanno ribadito la certezza e credibilità dei crediti d'imposta ### nonostante l'intervento della ### di ### e le evidenze contrarie già emerse? 5) ### che, dal giugno 2023 al marzo 2024, l'Avv. ### ha svolto attività di consulenza professionale per ### nelle operazioni di cessione dei crediti ### coordinando tutti gli aspetti delle operazioni, con le caratteristiche di cui il teste vorrà riferire? 6) ### che l'Avv. ### in qualità di componente dell'### di ### ex D.Lgs. 231/2001, rivestiva un ruolo di particolare autorevolezza presso ### e che le sue rassicurazioni sulla legalità delle operazioni erano considerate particolarmente affidabili? 7) ### il teste se, durante la conference call del 20 marzo 2024 relativa all'operazione di cessione dei crediti di imposta del ### l'Avv. ### sollecitava e coordinava gli interventi dell'Avv. ### dell'Avv. ### del ### e del ### 3 ### Avv. ### - Avv. ### 15, 40126 Bologna Tel. (...).### - Fax. (...); pec: ### 8) ### che l'Avv. ### agiva sistematicamente "d'intesa" con l'avv. ### nella gestione delle operazioni, trasmettendo atti notarili, fatture (...) e indicazioni operative? 9) ### che l'Avv. ### ha percepito compensi per oltre € 180.000 per le prestazioni rese nelle operazioni sui crediti ### importo incompatibile con mere attività materiali? 10) ### che

l'avv. ### e l'avv. ### e, loro tramite, tutti i professionisti convenuti si presentavano come esperti specializzati nel settore dei crediti fiscali e fornivano continue rassicurazioni sulla regolarità e legalità delle operazioni? 11) ### la teste in cosa consisteva l'attività svolta dall'Avv. ### relativamente all'operazione di compensazione dei crediti d'imposta del ### 12) ### che l'avv. ### e gli altri professionisti convenuti hanno gestito integralmente le operazioni, dall'individuazione delle società cedenti alla stipula degli atti notarili, coordinando tutti gli aspetti tecnici e procedurali? 13) ### la teste chi, dal giugno 2023 a marzo 2024, deteneva le informazioni relative ai crediti d'imposta del ### e alle società cedenti, i contatti con le società cedenti, la relativa documentazione e le competenze tecniche specifiche sui crediti d'imposta del ### 14) ### che ### ha intrapreso le operazioni sui crediti d'imposta del ### a seguito delle proposte formulate dall'Avv. ### e dagli altri professionisti convenuti? 15) ### il teste se ### disponesse di competenze interne specifiche sui crediti d'imposta ### e se si è affidata completamente ai professionisti convenuti per ogni aspetto delle operazioni relativa al loro acquisto. 16) ### che l'attività dei professionisti convenuti nei confronti di ### si è svolta dal giugno 2023 al marzo 2024, con scambi di corrispondenza, trasmissione di documenti, partecipazione agli atti notarili, gestione dei pagamenti e coordinamento delle operazioni per un periodo di circa nove mesi consecutivi? 17) ### che ### è stata incaricata da ### esclusivamente per il riordino della documentazione relativa ai crediti edilizi (### e ###, come previsto dal D.L. 16.02.2023 n. 11, e non ha ricevuto alcun incarico riguardante i crediti d'imposta per investimenti nel ### 18) ### che la mail del 12 marzo 2024 del ### era finalizzata all'acquisizione della documentazione relativa ai crediti edilizi da caricare sulla piattaforma dedicata a ### e non riguardava i crediti ### per i quali non è prevista alcuna specifica documentazione obbligatoria per la società cessionaria? Si indicano come testi: 4 dott.ssa ### res.te a Foligno ###, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. - dott. ### res.te a Corciano ###, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18. - dott. ### res.te a ### sui capitoli nn. 17

e 18. - dott. ### res.te a ### sui capitoli nn. 17 e 18. B) Nella nostra memoria di replica ex art. 171 ter n. 3 c. p. c., di cui si riproduce il contenuto: i) in caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'Avv. ### - a riprova sul capitolo 3, si chiede ammettersi il seguente capitolo: 3-bis) "### che l'Avv. ### dal giugno 2023 a marzo 2024, ha partecipato attivamente alle operazioni di cessione dei crediti di imposta del ### agendo d'intesa con l'Avv. ### e percependo compensi per oltre € 180.000,00?" Si indica come teste sul capitolo 3-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. - A riprova sul capitolo 4, si chiede ammettersi il seguente capitolo: 4-bis) "### la teste per quale attività ### S.p.A. si è rivolta all'Avv. ### dal giugno 2023 al marzo 2024". Si indica come teste sul capitolo 4-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. - A riprova sul capitolo 5, si chiede di ammettersi il seguente capitolo: 5-bis) "### la teste quali attività l'Avv. ### ha svolto a partire da giugno 2023 fino a marzo 2024". Si indica come teste sul capitolo 5-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. - A riprova sul capitolo 7, si chiede ammettersi il seguente capitolo: 7-bis) ero che l'Avv. ### durante la conference call del 20 marzo 2024 ha fornito rassicurazioni sulla credibilità dei crediti d'imposta del ### oggetto delle operazioni, senza mai produrre documentazione a supporto nonostante le reiterate richieste?! Si indica come teste sul capitolo 7-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. In ogni caso, e solo nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere ammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati dalle controparti, si chiede sin d'ora l'ammissione della prova contraria su tutte le circostanze dedotte, mediante l'escussione dei testi già indicati da ### S.p.A. (dott.ssa ### dott. ###. ii) In caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'Avv. ### - sul capitolo 3, a riprova, si chiede ammettere il seguente capitolo: 3-bis) "### la teste per quale attività ### S.p.A. si è rivolta all'Avv. ### dal giugno 2023 al marzo 2024". 5 ### Avv. ### - Avv. ### 15, 40126 Bologna Tel. (...).### - Fax. (...); pec: ### Si indica come teste sul capitolo 3-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. - Sul capitolo 5, a riprova, si chiede ammettersi il seguente capitolo: 5-bis) "### la deponente quali attività l'Avv. ### ha svolto a partire da

giugno 2023 fino a marzo 2024". Si indica come teste sul capitolo 5-bis: dott.ssa ### res.te a Foligno ###. In ogni caso, ferma la contestazione dell'inammissibilità dei capitoli avversari e solo nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere ammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati dalle controparti, si chiede sin d'ora l'ammissione della prova contraria su tutte le circostanze dedotte, mediante l'escussione dei testi già indicati da ### S.p.A. (dott.ssa ### dott. ###. iii) In caso di ammissione dei capitoli di prova articolati dal ### si chiede l'ammissione della prova contraria su tutte le circostanze dedotte, mediante l'escussione della teste ### già indicato nei capitoli di prova di ### S.p.A. ###. ### precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei propri scritti difensivi e qui appresso riportate, con espressa rinuncia alla sola domanda (ma non al diritto e all'azione, per il quale l'Avv. ### si riserva di agire in separata sede) formulata sub lett. ### della nostra prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.: "Sulla base di tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si chiede a Codesto Giudice, rigettata e/o disattesa ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, di voler: ### nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ### nei confronti dell'Avv. ### in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, sulla base delle plurime ragioni ampiamente illustrate nella nostra comparsa di costituzione e risposta e nelle nostre memorie ex art. 171-ter c.p.c.; ### ancora nel merito, in via riconvenzionale, anche trasversale, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati profili di responsabilità in capo all'Avv. ### accertare le rispettive quote di responsabilità nella vicenda che ci occupa di tutti i soggetti convenuti, secondo l'eventuale diverso apporto causale nella determinazione del danno che Codesto Giudice dovesse ritenere provato; inoltre, accertate e ripartite le suddette quote di responsabilità, condannare le ### cedenti ### S.r.l.s., ### S.r.l.s., ### coop., ### S.r.l. e ### S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'Avv. ### quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare alla ###, anche in esubero rispetto alla somma proporzionale alla

quota di responsabilità attribuita da Codesto Giudice all'Avv. ### sempre nel merito e ancora nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati profili di responsabilità in capo all'Avv. ### in ordine alle pretese risarcitorie e/o restitutorie avanzate dalla 2 ### ###, condannare la ### S.p.A. e la ### (...) S.A. - Rappresentanza Generale per l'### ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne lo stesso Avv. ### in virtù della polizze assicurative professionali, rispettivamente nn. 440145260 ### e 440145261 ###, nonché nn. 450153645 ### e 450153657 ### [le polizze ### e n. ### [la ###, stipulate con le suddette compagnie assicurative, da quanto il ### dovesse essere condannato a pagare in favore della ### ###; Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".

* * * In via istruttoria, come già dedotto nelle nostre memorie ex art. 171-ter c.p.c., ci si oppone all'ammissione delle richieste di prova della ### ###, atteso che l'avvio di un'istruttoria nel giudizio che ci occupa sarebbe del tutto inutile e superfluo, in considerazione di tutte le esposte ragioni che impongono senz'altro l'immediato rigetto delle infondate pretese risarcitorie e restitutorie avversarie. Peraltro, nella davvero qui non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse ritenere di dare avvio all'attività istruttoria in senso stretto nel giudizio che ci occupa, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale già articolata con la nostra seconda memoria e della prova contraria richiesta con la presente memoria. ### 1) nel merito, in via principale, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate, per come esposto in narrativa; 2) In via subordinata si chiede ex art. 2236 c.c. l'esclusione della responsabilità del convenuto; 3) In via ulteriormente subordinata, si chiede ex art. 1227 comma 2, c.c. l'esclusione della responsabilità del convenuto, stante l'omissione di ordinaria diligenza della società attrice; 4) condannare parti attrice al risarcimento di tutti i danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. e, pertanto, condannarla al pagamento in via equitativa di una somma ritenuta di giustizia e per tutte le ragioni

di cui in comparsa; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: a) dichiarare nulla e/o inefficace la clausola di cui all'art. 46 delle condizioni di polizza; b) ritenere e dichiarare la terza chiamata ### S.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare l'avv. ### e pertanto condannare la stessa a corrispondere le somme che risulteranno dovute a parte attrice; ### Sulla base di tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si chiede a Codesto Giudice, rigettata e/o disattesa ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, di voler: ### nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ### nei confronti dell'Avv. ### in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, sulla base delle plurime ragioni ampiamente illustrate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; ### ancora nel merito, in via riconvenzionale, anche trasversale, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati profili di responsabilità in capo all'Avv. ### accertare le rispettive quote di responsabilità nella vicenda che ci occupa di tutti i soggetti convenuti, secondo l'eventuale diverso apporto causale nella determinazione del danno che Codesto Giudice dovesse ritenere provato; inoltre, accertate e ripartite le suddette quote di responsabilità, condannare le ### cedenti ### S.r.l.s., ### S.r.l.s., ### coop., ### S.r.l. e ### S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'Avv. ### quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare alla ###, anche in esubero rispetto alla somma proporzionale alla quota di responsabilità attribuita da Codesto Giudice allo stesso Avv. ### sempre nel merito e ancora nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati profili di responsabilità in capo all'Avv. ### in ordine alle pretese risarcitorie e/o restitutorie avanzate in questa sede dalla ###, condannare la ### S.p.A. e ### S.A. - Rappresentanza Generale per l'### ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a garantire, manlevare e tenere indenne lo stesso Avv. ### della polizze assicurative

professionali indicate in narrativa da quest'ultimo stipulate con le suddette compagnie assicurative, ciascuna secondo i rispettivi impegni di copertura, da quanto il ### dovesse essere condannato a pagare in favore della ### ###; Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ### A ### 1) mel merito, in via principale, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate, per come esposto in narrativa; 2) In via subordinata si chiede ex art. 2236 c.c. l'esclusione della responsabilità della convenuta; 3) In via ulteriormente subordinata, si chiede ex art. 1227 comma 2, c.c. l'esclusione della responsabilità della ### S.r.l., stante l'omissione di ordinaria diligenza della società attrice; 4) condannare parti attrice al risarcimento di tutti i danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. e, pertanto, condannarla al pagamento in via equitativa di una somma ritenuta di giustizia e per tutte le ragioni di cui in comparsa; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: a) dichiarare nulla e/o inefficace la clausola di cui all'art. 8.1 delle condizioni di polizza; b) ritenere e dichiarare la terza chiamata ### DAC in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare la ### S.r.l. e pertanto condannare la stessa a corrispondere le somme che risulteranno dovute a parte attrice; 6) in ogni caso condannare la ### di assicurazione ### DAC al pagamento delle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 c.c. 7) Condannare al pagamento delle spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. ### Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis,- Nel merito ed in via principale: rigettare le domande promosse dalla ### S.p.A., nei confronti del ### in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;- In via subordinata e con salvezza di gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale del ### limitare e/o escludere il diritto al risarcimento dei danni eventualmente dovuto all'attrice ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227, I e II co., c.c. e in ogni caso

ridurlo e/o escluderlo tenendo conto degli apporti causali riferibili alle condotte degli altri convenuti e della stessa società attrice nella produzione del presunto pregiudizio accertato.- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e con ogni altra conseguenziale statuizione ai sensi di legge In via istruttoria, si reiterano le richieste formulate con la seconda memoria istruttoria depositata il 13 febbraio 2026. ### e ### "Sulla base di tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si chiede a Codesto Giudice, rigettata e/o disattesa ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, di voler: ### rigettare ogni domanda proposta nei confronti del ### e nei confronti del ### in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, sulla base delle plurime ragioni ampiamente illustrate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; ### in via riconvenzionale, anche trasversale, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati profili di responsabilità in capo al ### e/o in capo al ### accertare le rispettive quote di responsabilità dei soggetti convenuti nel presente giudizio, secondo l'eventuale diverso apporto causale nella determinazione del danno che Codesto Tribunale dovesse ritenere provato; inoltre, accertate e ripartite le relative quote di responsabilità, condannare in solido le ### cedenti ### S.r.l.s., ### S.r.l.s., ### Coop., ### S.r.l. e ### S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere in favore del ### e del ### quanto questi ultimi dovessero essere condannati a pagare alla ### ###, anche in esubero rispetto alla somma proporzionale alla quota di responsabilità attribuita da ### stesso Tribunale al ### ed al ### Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge". Inoltre, i ### e ### insistono per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, in quanto del tutto superflue ai fini della decisione del presente giudizio. ###

L'Ecc.mo tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio della società assicuratrice ### S.A. - Rappresentanza Generale per l'### e disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui

all'art. 163 c.p.c. 2) nel merito, in via principale, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate, per come esposto in narrativa; 3) In via subordinata si chiede ex art. 2236 c.c. l'esclusione della responsabilità del convenuto; 4) In via ulteriormente subordinata, si chiede ex art. 1227 comma 2, l'esclusione della responsabilità del convenuto, stante l'omissione di ordinaria diligenza della società attrice; 5) condannare parti attrice al risarcimento di tutti i danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. e, pertanto, condannarla al pagamento in via equitativa di una somma ritenuta di giustizia e per tutte le ragioni di cui in comparsa; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata ritenere e dichiarare la terza chiamata compagnia assicuratrice ### S.A. - Rappresentanza Generale per l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare il dott. ### e pertanto condannare la stessa a corrispondere le somme che risulteranno dovute a parte attrice. 7) Condannare al pagamento delle spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. ### il Tribunale di ### così giudicare: IN VIA PRINCIPALE GRADATA 1 - respingere le domande formulate dall'attrice (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto chiamante avv. ### che ha chiamato in causa la scrivente ### assicuratrice ### per l'### e quindi respingere le domande proposte dallo stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di ### per l'### 1 2 - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto chiamante avv. ### che ha chiamato in causa la scrivente ### assicuratrice ### per l'### accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo ad ### per l'### nei confronti del convenuto chiamante avv. ### - per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898, 1900, 1914 e 1915 c.c. - e conseguentemente respingere le

domande svolte da parte del convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di ### per l'### in base alle applicabili disposizioni di legge e di ### IN VIA SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al convenuto chiamante avv. ### che ha chiamato in causa la scrivente ### assicuratrice per ### ### per l'### e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a ### SA, ### per l'### nei confronti dello stesso convenuto chiamante avv. ### 3 - accertare, anche ai fini dell'eventuale azione di regresso o surrogatoria, quale sia il grado e la quota di responsabilità personale di tutti i convenuti; 4 - contenere l'obbligo indennitario della scrivente ### in proporzione e nella percentuale di cui all'art. 1910 c.c. e, avuto riguardo alla presenza degli altri assicuratori chiamati in causa, accertare le quote di ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori anche ai fini del regresso di cui all'art. 1910 IV comma c.c.; 5 - in ogni caso, contenere l'entità dell'indennizzo eventualmente dovuto da ### entro il limite massimo di indennizzo di € 2.000.000, previa deduzione della franchigia di € 1.000.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere mezzi istruttori. ### S.A. ### l'Ill.mo Tribunale di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare generiche e infondate le domande proposte da parte attrice e per l'effetto respingerle; 9 in subordine: nella denegata ipotesi in cui le pretese di parte attrice trovassero in tutto o in parte accoglimento, accertare e dichiarare l'assenza di garanzia assicurativa di cui alla ### per le ragioni di fatto e diritto esposte e per l'effetto respingere la domanda di manleva proposta dall'avv. ### nei confronti di ### in ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e della domanda di manleva proposta dall'avv. ### nei confronti della ### accertare e dichiarare le quote di responsabilità di tutti i professionisti coinvolti, di parte attrice e delle società cedenti, anche ai fini di un'azione di regresso, e limitare la condanna della ### ai soli importi dovuti a titolo risarcitorio, con esclusione delle somme dovute a titolo

restitutorio, e nei limiti e termini di cui alla ### con particolare riguardo a massimale e franchigia. In ogni caso: spese di lite rifuse. In via istruttoria, con riserva di produrre, dedurre e capitolare, si produce: ### polizza: ### appendice rinnovo; ### questionario. ### chiamata da ### l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: In via principale: respingere le domande proposte dalla società ### S.p.A. nei confronti dell'Avv. ### perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, per i motivi indicati in narrativa, e conseguentemente e in ogni caso respingere la domanda di manleva svolta dall'### nei confronti di ### in base alla polizza n. ###-###; In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo risarcitorio in capo all'Avv. ### accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. ###-### per una o più delle ragioni esposte in 12 narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta dall'### nei confronti di ### In via di ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un qualsivoglia obbligo indennitario a carico della ### in base alla polizza n. ###-###, determinare tale obbligo con l'esclusione di quanto richiesto dalla ### S.p.A. a titolo di restituzione dei compensi, ed in ogni caso entro il limite della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. ### di cui si chiede l'accertamento, e comunque entro il limite di indennizzo applicabile di ### 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo, nonché previa applicazione della franchigia pari ad ### 1.000,00 per ciascuna richiesta di risarcimento, a condizione che: – il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di polizza; e che non vengano accertati obblighi di indennizzo in favore dell'### sulla base di altre assicurazioni o polizze a copertura del medesimo rischio; In via di estremo subordine: in caso di accertamento della contemporanea operatività della polizza n. ###-### e di altre assicurazioni o polizze che prestino garanzia a copertura in tutto o in parte del medesimo rischio, accertare e dichiarare l'obbligo

indennitario di ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., secondo un criterio di ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute in base ai rispettivi contratti; In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nel prosieguo del procedimento. ### l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovvedute di prova per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta da PZ nei confronti di ### in via subordinata accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla ### per una o più delle ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta da PZ nei confronti di ### in via di ulteriormente subordinata nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un qualsivoglia obbligo indennitario in base alla ### - accertare il determinante concorso di colpa dell'### nella causazione del danno lamentato nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento in misura corrispondente alla gravità di tale colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; - - - determinare l'indennizzo dovuto da ### nei limiti della quota di responsabilità direttamente riferibile a PZ, di cui si chiede l'accertamento; ridurre l'indennizzo in favore di PZ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2/1915, comma 2, c.c. per le ragioni esposte in atti; determinare l'indennizzo dovuto da ### entro il limite massimo di indennizzo di ### 2.500.000,00 previsto dalla ### per ogni ### ed in aggregato annuo, previa detrazione della franchigia pari ad ### 5.000,00 per ogni ### quanto precede, a condizione che: - - il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di ### e che PZ non abbia stipulato altre polizze a copertura del medesimo rischio; in tale ultimo caso la ### - ai sensi dell'### 1.2 delle ### di ### A, opererà "a 2° rischio", ovvero ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali

di dette altre coperture. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%). In via istruttoria ### alla procura alle liti e all'atto di chiamata notificato ad ### si producono i seguenti documenti in copia: 1. visura ### 20 2. polizza n.PI-8745512440, stipulata per il periodo 30 marzo 2024 - 30 marzo 2025; 3. 4. questionario del 26 marzo 2024; denuncia di sinistro. * Con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di indicare testimoni, di formulare capitoli di prova, e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. ### Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette: • In via principale: rigettare per le ragioni la domanda di manleva assicurativa svolta nei confronti di ### per inoperatività della polizza, ovvero, in subordine nel caso in cui la copertura fosse ritenuta operativa, rigettarla, qualora l'eventuale condanna dell'Avv. ### sia quantificata in un ammontare inferiore alla franchigia fissa (il massimale della polizza ### in forza dell'art. 7 delle CGA) ovvero dello scoperto del 5% della polizza base e relativa estensione; nonché rigettare la domanda dell'Avv. ### al rimborso delle spese difensive il tutto per le ragioni rappresentate in atti; • In via subordinata, rigettare per le ragioni esposte in atti e nelle difese del convenuto Avv. ### le domande di condanna (risarcitoria e restitutoria) azionate da parte attrice nei confronti dell'Avv. ### medesimo 15 e, in subordine, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, previo accertamento dell'an e del quantum del danno che sia stato effettivamente provato, condannarlo al risarcimento negli stretti limiti della sua eventuale quota di responsabilità; in tale denegato caso, accertata e dichiarata la fondatezza delle eccezioni dell'esponente circa lo scoperto ed i massimali di polizza, a condizione che la condanna dell'Avv. ### sia superiore allo scoperto/franchigia fissa, circoscrivere la condanna alla manleva da parte di ### spa, nel rigoroso rispetto dei limiti delle polizze n. 440145260 (cfr. art. 8 dell'Allegato A delle ### e n. 440145261 (cfr. art. 3 delle CGA), e comunque tenuto conto degli accertandi obblighi di copertura di ### così contenendo l'eventuale condanna della ### nello stretto

limite del massimale di ### 3 milioni. • Con vittoria di diritti e spese ed onorari di causa come per legge. ### l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via principale, nel merito: ### in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di parte attrice nei confronti dell'Avv. ### e conseguentemente rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti dell'esponente ### mandando integralmente assolta ### da ogni avversa domanda. In subordine, nel merito: ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Avv. ### previo accertamento della sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti ex art. 1892 c.c., annullare il contratto di assicurazione nr. 440648042 e comunque rigettare la domanda di manleva del convenuto nei confronti di ### In ulteriore subordine, sempre nel merito: ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Avv. ### previo accertamento della sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti ex art. 1893 c.c., ridurre proporzionalmente l'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c. e comunque rigettare la domanda di manleva del convenuto nei confronti di ### 20 In via di ulteriore subordine, sempre nel merito: In caso di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Avv. ### e della domanda di quest'ultimo nei confronti di ### applicare le limitazioni di polizza, scoperto e massimali. In ogni caso, sempre in subordine e nel merito: Ove ne sussistano i presupposti, accertare la sussistenza dei principi in materia di assicurazione presso diversi assicuratori e ridurre conseguentemente l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 1910 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: Con riserva di ulteriori istanze, deduzioni e produzioni documentali nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., si produce, oltre a copia dell'atto per chiamata di terzo notificato e procura notarile indicata in epigrafe: 01) ### nr. 440648042 02) ### generali di polizza 03) ### 25.03.2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. +### s.p.a., odierna attrice, ha convenuto in giudizio ### (rimasto contumace), ### capital s.r.l., ### (...) s.r.l.s. ###, ### s.r.l.s. ###, ### etnea società cooperativa ###, ### s.r.l. ###, ### lab s.r.l. ###. Si sono poi costituite in quanto chiamate

in giudizio ### (...) sa rappresentanza generale per l'### ("###"), chiamata in causa da ### s.a. - rappresentanza generale per l'### chiamata da ### s.a. rappresentanza generale per l'### chiamata da ### insurance ### dac, chiamata da ### capital s.r.l., ### spa, chiamata da ### chiamata altresì da ### Allega di avere acquistato dalla società convenute ### (...) s.r.l.s. ###, ### s.r.l.s. ###, ### etnea societa' cooperativa ###, ### s.r.l. ###, ### lab s.r.l. ###, dei crediti d'imposta, tra giugno e dicembre 2023, di cui oltre sei milioni derivanti da investimenti effettuati nel mezzogiorno (circostanza integrante la fattispecie di una specifica tipologia di crediti fiscali, regolata dalla l. n. 208/2015, art. 1, cc. 98-108), a seguito di proposta da parte dell'avv. ### che dal 2019 intratteneva rapporti con la società attrice. ###. ### avrebbe prospettato e assicurato la possibilità dell'acquisto, l'opportunità dell'investimento e la legittimità del trasferimento dei crediti. Avrebbe altresì prospettato il coinvolgimento nell'operazione di altri soggetti, con i quali la società non aveva in precedenza rapporto alcuno.

Gli acquisti hanno avuto luogo tramite atti notarili (scritture private autenticate) alle quali avevano preso parte procuratori speciali di +### La materiale predisposizione di tutte le operazioni è avvenuta a opera di ### (redazione e trasmissione procure da firmare, impegni di pagamento per le società coinvolte, indicazioni operative per avvalersi dei tributi, trasmissione atti notarili). La società attrice identifica quattro tipologie di soggetti coinvolti: le società originatrici e alienanti i crediti d'imposta (nei cui confronti, peraltro, è intervenuta rinuncia alla domanda di condanna); i notai che si sono occupati della stipula dell'atto di cessione; coloro che, quali procuratori speciali, hanno partecipato alla stipula degli atti di acquisto dei crediti; i consulenti (indicati, come tali, in ###, oltre all'avv. ### (al quale, oltre ad attività materiali, si ascrive il ruolo di intermediario tra la cessionaria e i notai), nei cui confronti articola richieste risarcitorie. 2. La causa trae origine dal fatto che la ### di finanza interviene presso l'impresa odierna attrice allo specifico scopo di svolgere degli accertamenti relativi all'acquisto e all'utilizzo dei crediti in oggetto.

Dalla lettura del relativo verbale (doc. 15 allegato all'atto di citazione, specie da pagg. 18 a seguire) emerge che i crediti in questione (crediti d'imposta per investimenti nel mezzogiorno) 1) traggono origine da investimenti in realtà mai effettuati da parte di imprese che risultano sostanzialmente prive di struttura; 2) si tratta di crediti utilizzabili unicamente ai fini di compensazione (e non di rimborso: benché negli atti di cessione vi fossero clausole in tale senso) e 3) di cui non è possibile la cessione. Al riguardo, si sottolinea infatti che (come evidenziato nel verbale) 4) l'utilizzo dei crediti da parte di soggetti diversi dagli originari titolari diviene infatti possibile solo in casi circoscritti quali fusioni, scissione, etc. (casi in cui, si sottolinea, appare possibile per il cessionario del credito esercitarne le facoltà tramite indicazione, nella dichiarazione resa all'### delle entrate, del c.d. codice 62, sul quale infra).

In breve: l'inesistenza del credito significa che la ### di finanza ha accertato che difettavano i presupposti di fattispecie; l'incapacità comportava l'impossibilità di impiego da parte della cessionaria.

A seguito di tali rilievi, nel corso di conference call i consulenti avrebbero confermato la bontà dell'operazione, senza tuttavia produrre la documentazione richiesta dalla società (come per es. le richieste di rimborso dei crediti di cui si faceva parola negli atti di cessione), né replicando al fatto che l'impiego in compensazione dei crediti era avvenuto impiegando dei codici tali da lasciar supporre una di quelle ipotesi straordinarie (cfr. supra, pt. 4), in realtà non verificatasi, in cui soggetti diversi dall'originario titolare possono avvalersi del credito d'imposta (punto contestato anche dalla ### di finanza, nel verbale del 24.1.2025, sub doc. 16).

A fronte, pertanto, della contestazione dell'utilizzo indebito dei crediti d'imposta per compensare i propri debiti tributari, parte attrice aderiva al c.d. ravvedimento operoso, pagando la somma di € 7.140.180,31, per imposte indebitamente compensate, sanzioni e interessi. 3. Parte attrice evidenzia come "### dei crediti d'imposta relativi a investimenti realizzati nel ### [...] venne proposto alla società ### S.p.A. dall'Avv. ### il quale prospettava e assicurava il buon esito dell'operazione,

garantendone la legittimità, in particolare rispetto alla possibilità di porre i crediti in questione in compensazione da parte del cedente. ### tutte le cessioni dei crediti si sono svolte con la costante partecipazione e assistenza dell'Avv. ### e di altri professionisti coinvolti e fatti conoscere a ### S.p.A. da quest'ultimo (ovvero l'Avv. ### l'Avv. ### il ### il ### il ### il ### ed il ### [...]). Tutti questi professionisti, a vario titolo, sono stati coinvolti e si sono adoperati per la realizzazione delle cessioni dei crediti, a partire dalla individuazione delle società cedenti, con cui l'odierna attrice mai aveva avuto alcun rapporto in precedenza. Essi hanno prestato una prolungata attività di assistenza e consulenza alla società cessionaria, con sistematica partecipazione all'organizzazione delle operazioni prodromiche, alla predisposizione dei documenti, alla stesura dei relativi atti di cessione, alla sottoscrizione degli stessi, allo svolgimento delle attività connesse nei loro rispettivi ruoli di promotori, consulenti, procuratori e attestatori della pubblica fede. È sintomatico che, su consiglio dell'avv. ### la società cessionaria abbia partecipato alla stipula delle cessioni avanti ai ### convenuti non con il proprio legale rappresentante o propri dipendenti bensì tramite l'avv. ### oppure altri soggetti presentati dall'Avv. ### ovvero il ### e il ### (le procure speciali per la stipula degli atti notarili sono sempre state anticipate a mezzo mail dall'Avv. ### v. supra). La società cessionaria, in altre parole, non ha mai potuto verificare di prima persona la documentazione che avrebbe dovuto confermare l'esistenza dei crediti oggetto di cessione. Documentazione che, anzi, negli atti notarili risulta consegnata come invece pacificamente non avvenuto. Il che vuol dire, per quanto più ci riguarda qui, che i professionisti che avrebbero dovuto curare e tutelare gli interessi della parte rappresentata, hanno omesso qualsiasi verifica o controllo circa l'effettiva esistenza dei crediti ceduti. In seguito, sulla base del rapporto di fiducia e della lunga collaborazione professionale con l'avv. ### e su indicazione di quest'ultimo e degli altri professionisti coinvolti, la società ### S.p.A. ha provveduto a presentare i modelli di pagamento ###, compilandoli secondo le indicazioni fornite dai professionisti (e poi rivelatesi erronee, come risulta dalle relazioni della ### di ##,

saldando le parcelle per i compensi richiesti dai professionisti coinvolti". [...] "emergono plurimi profili di responsabilità professionale in capo ai professionisti convenuti nel presente giudizio. Tale responsabilità professionale, per evidente negligenza, si prospetta sin dal momento iniziale, in cui l'avv. ### in primis ha consigliato alla attrice un'operazione commerciale che non avrebbe potuto essere posta in essere. Avrebbe, in effetti, dovuto essere ben chiaro a un consulente professionale che i crediti d'imposta per investimenti nel ### non avrebbero potuto essere oggetto di cessione a terzi. In sostanza, i professionisti convenuti hanno consigliato alla società attrice e realizzato per suo conto un'operazione negoziale inficiata da nullità per violazione di norma di legge: la relativa responsabilità professionale non pare seriamente revocabile in dubbio. Con l'aggravante che quelli oggetto di cessione, come si è visto, erano pure crediti inesistenti e che dunque, in ogni caso, non avrebbero mai potuto essere opposti in compensazione da parte di + energia S.p.A., anche ove, in ipotesi, cedibili a terzi ex art. 1260 c. c. E la responsabilità professionale dei convenuti assume particolare gravità proprio rispetto a questo profilo: in effetti, risulta dalla documentazione in atti che mai nessuno dei professionisti che curavano e rappresentavano gli interessi della società cedente ha verificato o anche solo chiesto di verificare documentazione comprovante la sussistenza dei crediti in questione, anzi, dando atto, negli atti notarili da loro curati, della consegna di documentazione in realtà mai consegnata". 4. ### ciò premesso, si osserva quanto segue. Appare indubbia la responsabilità ai sensi quantomeno dell'art. 1266 c.c. delle società cedenti; ancorché nei confronti delle stesse sia intervenuta rinuncia alla domanda da parte della società attrice, la ricostruzione dei fatti alla base della loro responsabilità appare necessaria ai fini della decisione della causa. Prova dell'inesistenza dei crediti tributari oggetto di cessione si desume dai verbali della ### di finanza. In particolare, dal processo verbale di constatazione del 24.01.2025 (doc. 16, pt.2, pag. 42 e ss. di parte attrice) si evince chiaramente che gli investimenti nel mezzogiorno dichiarati dalle società ### S.R.L.S., ### S.R.L.S., ### S.R.L. e ### S.R.L.

non sono in realtà mai stati effettuati e, pertanto, risultano inesistenti, al pari quindi dei crediti di imposta da essi derivanti.

In materia di risarcimento del danno conseguente alla cessione di un credito rivelatosi inesistente, appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria (v. Cass. 17/11/2022, n. ### e Cass. 03/06/2022, n. 17985) citata da parte attrice. La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebitato, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi. Dalla cessione di un credito inesistente deriva, pertanto, il diritto dell'acquirente al c.d. interesse positivo, ovvero il diritto di pretendere dal debitore il pagamento di una somma non già pari al prezzo pagato per l'acquisto del credito, ma bensì pari al valore del credito ceduto come dichiarato dal cedente, degli interessi maturati e delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto dello stesso. In tal modo, in altre parole, si assicura all'acquirente un risarcimento del danno corrispondente all'utilità economica che lo stesso avrebbe potuto conseguire se il credito fosse stato esistente.

In astratto quindi le società ### (...) s.r.l.s., ### s.r.l.s., ### etnea società cooperativa, ### s.r.l. e ### lab s.r.l. sarebbero tenute al risarcimento di un danno nei confronti di parte attrice, astattamente quantificabile come segue.

- ### (...) srls nella misura di € 482.000,00 (pari al valore del credito ceduto)
- In osservanza dei medesimi criteri:
- ### srls a € 2.418.000,00
- ### etnea soc. coop. € 1.200.000,00
- ### lab srl a € 955.000,00
- ### srl, a € 1.150.000,00

5. ### di citazione ascrive in termini generali ai restanti convenuti una responsabilità che deriverebbe, in definitiva, dal fatto che gli stessi avrebbero asseritamente svolto un'attività di consulenza.

Si tratta allora di verificare 1) se effettivamente esisteva un rapporto di consulenza o di altro tipo e 2) cosa lo stesso comprendesse o avrebbe dovuto comprendere (avuto riguardo al problema dell'inesistenza e della incredibilità dei crediti). In particolare: se ciò avrebbe dovuto comportare un obbligo di

analizzare e riferire all'odierno attore circa l'esistenza o meno dei crediti e la loro effettiva cedibilità.

Relativamente all'inesistenza, si può certamente convenire sul fatto che la parola della ### di finanza è ben lungi dall'essere definitiva. Tuttavia gli esiti della sua attività di accertamento (di polizia amministrativa) in ordine ai presupposti di fattispecie (in sintesi: l'effettività degli investimenti e delle attività d'impresa a monte) appare ben difficilmente scardinabile.

In quanto attività svolta anche in relazione al credito d'imposta esercitato da parte attrice, ne consegue che l'amministrazione fiscale ha inteso rivolgersi all'odierna attrice come soggetto che ha fatto valere crediti inesistenti.

Per quanto concerne invece la cedibilità, o meno, dei crediti, certamente la ### di finanza non ha un titolo specifico per statuire su tale circostanza.

I verbali depositati, tuttavia, evidenziano e comprovano che la cedibilità in questione forma oggetto di ampia discussione, tanto più e proprio in ragione dell'atteggiamento di massima negatività dell'amministrazione finanziaria. Non è un caso, del resto, che tra i documenti prodotti dalle parti in causa vi siano due pareri pro veritate redatti in relazione al presente procedimento, proprio sul tema della cedibilità dei crediti tributari derivanti da investimenti nel mezzogiorno, che esprimono conclusioni radicalmente opposte. Il carattere problematico dell'operazione è, quindi, oggettivo, e chi svolge consulenza ai fini dell'acquisto di tali crediti non può allora esimersi, proprio in quanto soggetto che si pone come consulente, dal fornire specifica informativa sul punto.

In altri termini: non compete al giudice, ai fini della definizione della controversia, chiarire se i crediti in oggetto fossero cedibili o meno ma, del resto, ai fini della causa è sufficiente evidenziare il carattere controverso della cessione.

Con la legge finanziaria del 1996 (l. n. 549/1995) si è prevista ex art. 43-bis del d.P.R. 602/1973 la cedibilità dei crediti "chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi" (salva l'applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923). Sullo sfondo permane l'art. 1 del r.d. cit., il quale ammette la cessione delle somme dovute dallo Stato "nei casi in cui sono ammessi dalle leggi". Col che resta poco

chiaro il caso in cui la cessione, come nel caso di specie, riguardi crediti rispetto ai quali è ammessa solo la compensazione e la plausibilità della tesi che li ritiene cedibili ex art. 1260 c.c. (al di là del brocardo *lex posterior generalis non derogat priori specialis*, resta il problema di capire, e giustificare ex art. 3 Cost., perché operi una determinata forma per la cessione di un credito di rimborso e un'altra, ossia quella degli artt. 1260 ss. c.c., per i crediti da opporre in compensazione). Il punto, si ripete, rimane aperto e, del resto, non è un caso che lo stesso venga affrontato, anche nei pareri pro veritate, alla stregua di una battaglia di circolari (e altri atti tipici) dell'### delle entrate. Tale ultima circostanza, una volta di più, evidenzia come l'acquisto dei crediti in esame risulti tutt'altro che sicuro, nel momento in cui occorre avere riguardo a ciò che pensa l'### delle entrate tramite atti che non hanno natura di fonte del diritto, bensì di mera interpretazione.

Ciò solo avrebbe dovuto suggerire maggiore cautela, nello svolgimento dell'operazione, in capo a chi se ne è assunto la paternità: nel senso di informare la parte cessionaria interessata, rispetto alla quale sia stata svolta un'attività consulenza, dell'esistenza di oggettivi dubbi sulla cedibilità dei crediti. 6. ###
ciò premesso, la causa attiene 1) alla fattibilità giuridica di un'operazione di cessione di crediti fiscali e 2) all'inesistenza degli stessi. ### non è revocabile in dubbio.

Ciò premesso, si ritiene comunque che i professionisti convenuti non possano essere chiamati a rispondere dell'inesistenza dei crediti; di ciò possono rispondere solo le società cedenti.

Per ritenere responsabili anche i professionisti (uno o più degli stessi), occorrerebbe ben più che la prova di un rapporto contrattuale di consulenza, bensì (al di là dell'ipotesi, neppure adombrata in citazione, di una complicità con le imprese cedenti) un'espressa assunzione di garanzia anche in ordine all'esistenza dei crediti medesimi; l'ipotesi è astrattamente possibile ma, per la sua anomalia (nel contesto degli affari e degli ordinari affidamenti) non può essere presunta e, del resto, neppure appare specificamente allegata in sede ### capitolo di prova è del resto idoneo a comprovare una simile eventualità.

A tutto volere concedere poi, un rapporto di consulenza non include anche quello di svolgere una due diligence finalizzata, tra l'altro, a verificare l'effettiva esistenza dei crediti oggetto dell'acquisto. In sintesi: non pare possibile ritenere che i convenuti siano stati inadempienti relativamente a un presunto obbligo di verificare l'effettiva esistenza dei crediti; ciò perché si deve ritenere, a monte, che tale tipologia di prestazioni non rientri nell'ambito del mandato di consulenza ipotizzato dalla società attrice. Da questo punto di vista, l'esistenza del credito d'imposta nel cassetto fiscale delle imprese cedenti era per contro sufficiente per giustificare un'attività di segnalazione. 7. La responsabilità, eventuale, dei professionisti, sorge allora in relazione al problema della fattibilità giuridica dell'operazione (i.e. il discorso della credibilità dei crediti). Occorre verificare se vi sia stata una garanzia (in senso tecnico: assunzione di un rischio, tale che al relativo verificarsi il correlato costo sia da imputare al garante) o se la stessa rientrasse tra gli obblighi, quantomeno di protezione, propri del rapporto di consulenza.

Il punto è esplicitamente sollevato in prima memoria (pp. 9 e 10) di parte attrice ("I professionisti convenuti hanno violato tali obblighi informativi, non rappresentando a ### S.p.A. i dubbi sulla credibilità dei crediti"), ma permea a livello di ricostruzione concettuale l'intera doglianza di parte attrice fin dall'atto di citazione.

Ciò premesso, non vi è prova costituenda in tale senso: il solo capitolo sul punto dedotto da parte attrice ("10) ### che l'avv. ### e l'avv. ### e, loro tramite, tutti i professionisti convenuti si presentavano come esperti specializzati nel settore dei crediti fiscali e fornivano continue rassicurazioni sulla regolarità e legalità delle operazioni?": cfr. memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte attrice) appare affetto da genericità relativamente alle circostanze di tempo, luogo e persone che avrebbero ricevuto le suddette assicurazioni.

Come già evidenziato, occorre chiedersi, in alternativa, se nell'ambito di un rapporto contrattuale tale garanzia sia prevista dalla legge alla stregua di un elemento naturale del rapporto o, infine, se comunque la tipologia di rapporto intercorso tra le parti

comportasse quantomeno l'obbligo di avviso in capo al professionista di informare dell'esistenza di un rischio dell'operazione in punto di validità del contratto di cessione (e, in questo caso, se una simile possibilità non dovesse già essere considerata, autonomamente, da parte odierna attrice in quanto imprenditrice).

Va da sé, tuttavia, che occorre anche vagliare il problema in relazione alla posizione delle singole parti. 8. Parte convenuta ### contesta l'esistenza di qualsivoglia rapporto di consulenza o di altro genere nella fase ideativa dell'operazione. ### sarebbe stato limitato alla fase esecutiva del rapporto, nel corso delle quali ### avrebbe prestato una mera attività materiale di supporto all'esecuzione delle operazioni di acquisto.

Non vi sarebbe, si afferma, alcun contratto; non vi è alcuna prova di accordo sul compenso; non vi è prova di corresponsione alcuna. Tuttavia, si osserva quanto segue. ### l'assenza di un compenso e lo svolgimento di attività materiale sicuramente non poco impegnativa (anche in considerazione del valore oggettivo delle operazioni di acquisto dei crediti) sono circostanze decisamente anomale per un professionista. Tanto più che l'attività di ### per come emergente dalla documentazione in atti, non può che definirsi se non intensa, prolungata e circostanziata.

Del resto, dalla documentazione in atti, vi sono elementi di prova idonei a far ritenere che ### non si sia prestato a svolgere la propria attività senza un corrispettivo. Infatti, sub doc. 7 prodotto da parte ### insurance dac, consistente in corrispondenza intercorsa tra l'avv. ### emerge la prova indiretta di alcuni pagamenti. E ancora: ### tra la documentazione prodotta da Arc insurance (doc. 4) vi è la richiesta di apertura di sinistro da parte della società ### nella quale si evidenzia quanto segue. ### avrebbe quindi guadagnato circa 60mila euro in due mesi per lo svolgimento di un'attività di natura non meramente materiale (per quanto a pag. 7 della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. neghi di avere percepito importi dalla società (...) per le cessioni per le quali è causa). ### nel corso di una telefonata intercorsa con ### legale rappresentante della società attrice (doc. 33 attrice), questi e ### si esprimono nel senso di seguito riportato:

"[...] ### io spero che tu capisca la posizione dell'azienda, cioè c'è un danno economico e di immagine pazzesco, ragazzi; io ho tirato fuori 1.200.000 € di parcelle per prendere una sola? Io non lo so. Documenti che non esistono, ### che non apre bocca, il notaio che non sa niente.

Avv. ### per ### ci sono rimasto pure io, però tu capisci, cioè io innanzitutto adesso a me interessa il lato umano con te, cioè capisci che io mi sono fidato di 'sto tributarista che mi aveva assicurato, non è che io ti ho detto bugie o che ti ho detto... ### ho capito, ma sono stato indotto dalla certezza del fatto che tu comunque garantissi questa cosa, a fare delle operazioni per cui è arrivata in azienda la ### di ### e che causerà all'azienda un danno patrimoniale immenso che non so neanche come fronteggiare.

Avv. ### allora io ti ripeto, non sto, non sto giustificando il merito, ti sto parlando veramente sotto il profilo umano. ### io il profilo umano lo rispetto, ma tu devi capire anche la posizione mia sotto l'aspetto ufficiale. Mi sento dire da ### che la colpa alla fine è la mia perché non mi sono informato bene! Avv. ### ma ### che ti devo dire.... ### ascolta, l'impressione generale è che ci sia un gran casino, ecco.

Documenti che non esistono, dichiarati e non trovati, promessi stamattina e non arrivati.

Avv. ### posso permettermi di dirti come ho ragionato? perché almeno cioè cerchi di capire pure quello che ho fatto, che non che non c'è stata cattiveria da parte mia, che non sono pazzo, cioè io ho detto: c'è un notaio, il credito esiste, il punto di vista della trasferibilità è garantita dall'atto pubblico; non vedevo questi problemi, non li ho visti questi problemi. ### io capisco però non doveva cioè... Avv. ### no no ma io ti dico, tant'è che io ti ho detto: io non prendo, non voglio nessun mandato da ###, lo fa ### perché? perché ### è un civilista, io mi sono fidato di chi... ### però scusa, con tutto il rispetto, io ### l'ho visto quattro volte come advisor, Io conosco te, mi devo fidare di te, che mi fido di ### Avv. ### no no lascia perdere ### io mi fido di ### non di (...)" ### nei confronti di ### da parte di ### deriva anche dalla circostanza che ### era membro da qualche anno

dell'organismo di vigilanza dell'impresa ai sensi della l. n. 231/2002.

Quanto al fatto che ### abbia fatto affidamento sulle cognizioni, quale civilista, di ### si osserva il contratto di mandato prodotto da quest'ultimo (doc. 16 fasc. ###: In breve: ### e ### si sono limitati a svolgere un ruolo di meri segnalatori, all'origine dell'operazione. Di seguito, maturato in autonomia il convincimento di ### + di acquistare i crediti tramite i canali segnalati, avrebbero svolto attività di assistenza. Tale il senso delle loro allegazioni.

In un contesto di oggettiva scarsità di documenti e in cui, a parte l'atto di conferimento dell'incarico nei confronti di ### non vi è traccia di altra documentazione relativa ai mandati professionali, si deve rilevare che i due convenuti suddetti, nell'ambito dell'operazione in esame, si ritagliano un ruolo che, per così dire, sembra specificamente caratterizzato per così dire in negativo, ossia per escludere qualsivoglia responsabilità in punto di fattibilità giuridica dell'operazione.

Sicuramente gli stessi non devono garantire la riuscita economica della stessa, né sono tenuti a garantire la fattibilità giuridica. Quest'ultima è discussa. Gli stessi, tuttavia, non potevano ignorare una serie di aspetti critici. ### è avvocato e membro dell'organismo di vigilanza della società attrice, oltre ad avere ulteriori rapporti professionali con il suo amministratore delegato. ### afferma: "io ho detto: c'è un notaio, il credito esiste, il punto di vista della trasferibilità è garantita dall'atto pubblico; non vedevo questi problemi, non li ho visti questi problemi [...] io non prendo, non voglio nessun mandato da ###, lo fa ### perché? perché ### è un civilista, io mi sono fidato di chi...". ### viene del pari interpellato nella fase iniziale dell'operazione. Egli stesso afferma, in sede di comparsa, che agli inizi del 2023 tra lui, ### e ### sorge una collaborazione nel mercato dei crediti fiscali.

In questo contesto, sorge un rapporto che va dalla segnalazione alla gestione concreta dei passi necessari per acquistare i crediti. Rectius (nell'ottica dei convenuti): previa segnalazione/gestione dell'acquisto (medio tempore deciso dall'odierna attrice).

Ma l'aspetto contrattuale della vicenda non può obliterare il ruolo rivestito oggettivamente dai due convenuti. Sicuramente gli stessi non avevano l'obbligo contrattuale di garantire l'esistenza dei crediti. Né risulta, formalmente, un loro impegno a garantire l'effettiva cedibilità degli stessi.

La prossimità all'odierna società attrice, in ragione del loro specifico ruolo di professionisti operanti nel settore, le loro specifiche competenze, e paradossalmente tanto più in un contesto in cui l'aspetto formale dei rapporti appare poco curato, sono tutti elementi che depongono nel senso che massima doveva essere la cura, nei rapporti tra le parti, a che gli stessi si svolgessero secondo correttezza e buona fede. La giurisprudenza parlerebbe di contatto sociale qualificato. ### si deve considerare che in sede accertamento svolto dalla ### dal processo verbale del 10.3.2024 emerge che ### responsabile dell'ufficio amministrativo dell'odierna società attrice, sempre in data ### dichiarava che i crediti oggetto di controllo da parte della GdF "i professionisti che li hanno seguiti sono stati gli avvocati ### e ### per conto della società ho avuto contatti con loro".

Il ruolo di ### è ulteriormente caratterizzabile se si pensa che lo stesso aiuta la società cessionaria dei crediti, i.e. l'odierna attrice, ha fornire informazione per fruire degli stessi in via di compensazione. In altri termini, ### appare alla società come colui che gestisce con la stessa al fine di avvalersi dei crediti oggetto di cessione. Si tratta di un quid pluris, all'evidenza, rispetto al ruolo di mero segnalatore.

In sintesi: vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'impegno dei convenuti ### e ### asseritamente circoscritto alla segnalazione dell'esistenza di crediti suscettibili di cessione, per una parte, e alla predisposizione di quanto necessario per la stipula degli atti di cessione, dall'altro, sia una ricostruzione eccessivamente minimizzante.

Alla luce degli elementi supra evidenziati, gli stessi hanno assunto un ruolo così pregnante nello svolgimento dell'operazione che è impossibile non ritenere che a loro carico vi fosse anche l'obbligo di informare l'odierna attrice su di una certa insicurezza in punto di fattibilità dell'operazione, quantomeno ex fide bona. Si tratta di

vedere allora se e come ciò si riverberi in ordine al richiesto risarcimento. 9. Nei confronti di ### e ### sorge un problema di rilievo dirimente in punto di quantum della responsabilità. Se pure si ritiene che debba imputarsi in capo agli stessi la violazione di un obbligo di informazione in ordine alla controversa credibilità dei crediti in esame, si tratta di valutare il rilievo causale di tale circostanza con il danno subito dall'odierna attrice. Occorre infatti rammentare che i crediti posti in compensazione da parte della stessa non erano efficaci, a tale scopo, per la circostanza (di natura assorbente) che detti crediti sono stati accertati come inesistenti. Sul punto, i verbali della ### di finanza evidenziano situazioni pressoché al limite della truffa.

Sorge a questo punto il problema derivante dal fatto che in tesi, parte attrice, se resa edotta dei dubbi inerenti alla credibilità dei crediti, avrebbe potuto decidere di non acquistarli, evitando così ogni esborso. Si tratta però di capire come si atteggi il relativo onere della prova, che riguarda in definitiva la causalità dell'inadempimento rispetto al danno.

Ora, si deve ritenere che la prova della causalità (in questo caso ipotetica: l'odierno attore, se avvisato, non avrebbe acquistato alcunché) spetti al creditore che, danneggiato, invochi il risarcimento per un fatto diverso dall'inadempimento, bensì per una conseguenza dello stesso astrattamente risarcibile ex art. 1223. Si tratta di un principio generale (non contraddetto dalla sentenza delle sezioni unite 13533/2001, la quale non si è occupata del problema della causalità), in quanto onere generale di colui che agisce provare gli elementi costitutivi della propria pretesa.

Del resto, a conferma di questa chiave di lettura vi è anche la circostanza che l'atto di citazione non sembra esplicitare in alcun punto un'argomentazione del tipo: se ### + avesse saputo, non avrebbe acquistato.

Consegue che, in relazione al danno derivante dalle somme pagate all'### delle entrate, le stesse non possono mettersi a carico degli odierni convenuti a titolo risarcitorio. 10. Altro discorso riguarda invece se i consulenti non debbano rispondere a titolo di risarcimento del danno per il fatto stesso di essere stati

inadempienti ai loro obblighi ex fide bona. Indubbiamente gli stessi hanno adempiuto ai loro doveri professionali in modo inesatto, non solo omettendo ma addirittura (quantomeno ### assicurando l'odierna attrice sulla fattibilità dell'operazione di cessione. In altri termini: hanno adempiuto correttamente i loro obblighi, in senso lato, di intermediazione, sotto il profilo della segnalazione dei crediti acquisibili, ma per contro sono stati del tutto inadempienti in ordine al loro dovere di informazione in punto di cedibilità dei crediti.

Ciò comporta un obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 Il danno, però, si è già visto come non possa essere rapportato all'impossibilità di fruire dei crediti tributari (in ragione della carenza della prova del nesso causale); neppure lo stesso può essere parametrato al corrispettivo convenuto.

Rispetto all'inadempimento, quindi, può al più venire in rilievo un obbligo di ripetizione.

Ora, in atto di citazione, benché non in termini soverchiamente evidenti, viene avanzata azione di ripetizione "previa se del caso risoluzione dei contratti di prestazione d'opera" (p. 15).

È indubbio che l'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte dei professionisti debba essere giudicato alla stregua di una grave violazione dei doveri ex fide bona intercorrenti tra le parti, in quanto astrattamente tale avviso si poneva come logicamente dirimente rispetto alla decisione di acquistare, o meno, i crediti tributari.

Consegue, logicamente, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del rapporto intercorso tra le parti e l'obbligo di restituzione da parte del convenuto ### di € 64.250,00 (cfr. i documenti riportati supra; non idonei invece a provare l'effettivo esborso nei confronti dello stesso i documenti prodotti sub 23 da parte dell'attrice, in quanto indirizzati a soggetto diverso) e dal convenuto ### di € 180.791,31 (cfr. doc. 24).

Su tali somme decorrono gli interessi (non anche la rivalutazione, trattandosi di debito restitutorio) ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla data della domanda (notificata il ###) fino al saldo effettivo. I due convenuti sono tenuti anche al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 a carico di ### e di € 11.000,00 a

carico di ### (tenuto conto 1) del valore effettivo dei rispettivi debiti; 2) della mancanza di una fase istruttoria in senso stretto; 3) del fatto che la causa si incentra su di un numero relativamente ristretto di questioni giuridiche e fattuali), oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante). 11. Per quanto concerne i notai convenuti, la loro attività è affermata in termini del tutto sfumati. Gli stessi hanno semplicemente proceduto all'autentica delle firme, non hanno posto in essere un atto pubblico. La giurisprudenza, in un caso alquanto simile (cessione di crediti tributari per scrittura privata autenticata), ha sancito la responsabilità del notaio; ciò, però, non per il fatto di non avere informato l'acquirente del fatto che la cedibilità dei crediti tributari fosse problema discusso, bensì per la circostanza, molto più pregnante in quanto risultante in via di fatto, consistente nell'impossibilità certa che la vendita andasse a buon fine. Nel caso di specie infatti il notaio poteva avvedersi, in base alla documentazione prodotta in sede di autenticazione, che la cedente non aveva chiesto il rimborso del credito nella dichiarazione iva allegata al contratto di cessione. Ora, come supra evidenziato, i crediti tributari cedibili sono quelli "chiesti a rimborso nella dichiarazione" (art. 43-bis cit.). In sintesi, nello specifico caso (esaminato da Cass. n. 9675/2023) l'impossibilità dell'accordo di raggiungere il suo scopo emergeva in forza del difetto di un elemento di fattispecie immediatamente rilevabile dal notaio in base alla documentazione allegata. Invece nel presente giudizio tutto ciò che si potrebbe rimproverare al notaio (che, si ripete: non ha posto in essere un atto pubblico bensì una scrittura privata autenticata) è la mancata informazione del dubbio inerente alla cedibilità dei crediti in oggetto e, dunque, in buona sostanza, una sorta di consulenza dovuta se a venire in rilievo fosse stata la redazione di un atto pubblico.

Consegue il rigetto della domanda nei confronti di ### e di ### e la condanna della società attrice, in loro favore, al pagamento di € 21.000,00 (avuto riguardo al valore della domanda, che parametrerà il risarcimento del danno anche all'ammontare dei crediti) oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. 12. Per quanto

concerne la copertura assicurativa del danno ascrivibile ai due convenuti, si osserva quanto segue.

Va premesso che ai sensi di polizza il soggetto assicurato è una s.r.l., nel cui ambito i soci esercitano, in virtù della loro qualità di avvocati, attività professionale. I Soci sono due, paritari (ciascuno al 50%). ### è amministratore unico.

In questo contesto, parte assicuratrice eccepisce il difetto di legittimazione dell'avv. ### in quanto non sarebbe soggetto assicurato. Così le condizioni contrattuali. Ma contraente e assicurato non sono uno studio associato, bensì una società temporanea tra avvocati in forma societaria. Occorre allora dare un senso alla polizza (art. 1367 c.c.). ### interpretazione possibile muove allora dalla constatazione che assicurato è, puramente e semplicemente, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, come previsto nella prima definizione riportata. ### è il contraltare del rischio, descritto in assicurazione come quello derivante dalla responsabilità civile dell'avvocato: che ricorre nel caso di specie.

Del resto la società esercita un'attività consistente nelle prestazioni professionali rese dai suoi soci; logico contraltare è che l'assicurazione possa coprire quest'ultima attività.

È invece fondata la tesi che evidenzia che a venire in rilievo nei confronti di ### è una domanda di ripetizione, mentre la polizza copre la responsabilità civile, ossia l'obbligo risarcitorio. ### è fondata.

Una polizza non potrebbe coprire anche l'obbligo di ripetizione dell'assicurato, posto che quest'ultima tipologia di obblighi sono, finalizzati in sostanza a evitare un arricchimento ingiustificato (tale lo spostamento patrimoniale a seguito di contratto venuto meno). Una polizza che copra anche tale obbligo violerebbe infatti il principio indennitario, garantendo all'assicurato un arricchimento al quale non ha diritto.

Consegue il rigetto della domanda e la condanna del convenuto ### al pagamento delle spese processuali di parte ### e di parte ### assicurazioni, nei cui confronti la relativa polizza, operando a secondo rischio, difetta di concreta applicabilità.

La relativa semplicità della questione consente di ridurre le spese al massimo, così da giungere, in base al valore della causa, alla misura di € 8.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. in favore di ### e altrettanto nei confronti di ### Analoga considerazione impone il rigetto della domanda di copertura assicurativa svolta dal convenuto ### atteso che anche nei suoi confronti a venire in rilievo è solo un obbligo di ripetizione, per definizione fuoriuscente da una polizza r.c. Conseguisce il rigetto della domanda nei confronti di e la condanna alle spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 (avuto riguardo al maggior valore della domanda), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., sia nei confronti di ### che di ### marine. 13. Nei confronti degli altri convenuti l'oggettiva mancanza di prove non consente di ricostruire l'impegno dagli stessi contratto e, di conseguenza, dovuto nei confronti dell'odierno attore. Non è quindi possibile rinvenire il rapporto di consulenza dedotto da parte attrice.

Non pare possa ascrivere una responsabilità ai convenuti ### e ### Non viene allegata, in capo agli stessi, un'attività specifica e ulteriore rispetto al fatto di avere partecipato alla stipula degli atti di cessione per conto della società. Non sono stati allegati, in particolare, rapporti di consulenza o di altro genere nella fase ideativa dell'operazione. Il contributo di ### e ### risulta essersi limitato alla fase esecutiva dell'operazione durante la quale gli stessi agirono come meri rappresentanti della società. Non erano tenuti a verificare la fattibilità dell'operazione in senso giuridico, considerato altresì che tale incarico era già stato affidato precedentemente ad altri professionisti (sul punto, infra).

A tutto voler concedere, dalla lettura dell'atto di citazione si può desumere come sia loro ascritto il mancato accertamento della consegna della documentazione (le richieste di rimborso del tributo) di cui si faceva parola negli atti di acquisto. Ma si tratta, all'evidenza, di circostanza del tutto anodina per fondare una qualsivoglia responsabilità. 14. Su parte attrice incombe altresì in forza del principio c.d. di causazione il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi intervenuti su domanda dei convenuti, ma in ragione della domanda attorea, ossia le società assicuratrici (cfr. Cass. n. ###/2019). ### ciò premesso, tenuto

conto 1) del valore complessivo della domanda rivolta nei confronti di ciascuno dei convenuti e delle correlative domanda di manleva, 2) del fatto che la causa, nei confronti dei convenuti (e, di riflesso, delle società assicuratrici) è apparsa di modesta difficoltà (l'allegazione del rapporto di consulenza, fin dall'atto di citazione, e dei relativi elementi di fatto, è apparsa circostanza non agevole) e 3) della sostanziale inesistenza di una fase istruttoria effettiva, liquida le spese, preso a parametro l'ultimo scaglione di cui alla tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari avanti al tribunale), ridotta del 50%, in misura iniziale pari a € 12.000,00, con successivi quattro aumenti (ex art. 6 d.m. n. 55/2014), in misura pari a € 21.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.

Consegue la condanna al pagamento della somma supra indicata a favore di ### capital s.r.l., ### s.a. e ### insurance dac P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta ### la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 del rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società +### s.p.a. del rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società +### s.p.a. e CONDANNA 1) ### al pagamento in favore di +### s.p.a. - di € 64.250,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal 27.2.2025 fino al saldo effettivo - di € 9.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. in favore di ### s.a. - di € 8.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a in favore di ### s.p.a. - di € 8.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a 2) ### al pagamento in favore di +### s.p.a. - di € 180.791,31, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal 27.2.2025 fino al saldo effettivo; - di € 11.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a.; in favore di ### s.p.a. - di € 14.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a; in favore di ### s.a. - di € 14.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a; 3) +### s.p.a al pagamento in favore di ### s.r.l. ### s.p.a. ### DAC - di € 21.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. in favore di ciascuna delle suddette parti ###
12 giugno 2026